



COMUNE DI CINTE TESINO *Provincia di Trento*

Verbale di deliberazione n. 06 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE DEDUZIONI E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) PER L'ANNO 2016.

L'anno DUEMILASEDICI addì TRE del mese di MARZO alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

BUFFA ANGELO - Sindaco -
BIASION MATTIA
BUSANA CESARE
BUSANA PAOLA
CASATA GINO
LOCATELLI UGO
MEZZANOTTE MIRCO
PASQUAZZO LUCA
TESSARO ANNALISA

Assenti i Signori:

CECCATO FERDINANDO – giustificato -
MEZZANOTTE ANDREA - ingiustificato -
MOLINARI GIULIANO – giustificato -

Assiste il Segretario Comunale sig. **Bonella Giampaolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Buffa Angelo in qualità di Sindaco e Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE DEDUZIONI E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) PER L'ANNO 2016.

Il Relatore comunica:

- con L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)” è stata istituita, ai sensi dell’art.80, comma 2, dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.).
- il comma 1 dell’art. 8 della citata L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, prevede che ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione il comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l’articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.
- il comma 3 dell’art. 8 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 15 novembre 1993, n.36 (legge provinciale sulla finanza locale), le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.
- in materia di determinazione di aliquote e di detrazioni la L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, modificata dalla L.P. 30 dicembre 2015, n.21 (legge di stabilità provinciale per il 2016), prevede, in particolare, quanto segue:
 - art.5, comma 6 - “Le aliquote e le detrazioni dell’IMIS sono così determinate:
 - a) l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento. Dall’imposta dovuta per queste fattispecie è detratto un importo pari all’imposta dovuta per un’abitazione della categoria catastale A/2 di 5,5 vani, con rendita catastale maggiorata del 30 per cento, come stabilito per ciascun comune nell'allegato A; l'importo è rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae questa destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Nei comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può diminuire l'aliquota fino allo zero per cento, e aumentare la detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta.

- b) l'aliquota per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento.
- c) l'aliquota per gli altri fabbricati è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento, anche in modo disgiunto per le singole categorie catastali.
- d) l'aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola è fissata nella misura dello 0,1 per cento. Dalla rendita catastale del fabbricato è dedotto un importo pari a 550 euro. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino allo 0,2 per cento o diminuirla fino allo zero per cento e aumentare la deduzione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta.
- e) d bis) l'aliquota per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria è fissata nella misura dello 0,2 per cento. Il Comune, con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, può diminuire l'aliquota fino allo 0 per cento.”

➤ art.6, comma 7:

“L'aliquota per le aree edificabili è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento.”.

➤ art.14, commi:

- 4. “Per il solo periodo d'imposta 2015 le aliquote previste dall'articolo 5, comma 6, sono fissate nelle misure che seguono, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 5, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione delle aliquote e alle detrazioni e deduzioni:
 - a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,35 per cento;
 - b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze: 0,895 per cento;
 - c) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9: 0,79 per cento;
 - d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola: 0,1 per cento;
 - e) per tutte le altre categorie catastali o tipologie di fabbricati: 0,895 per cento.”;
- 5. “Per il solo periodo d'imposta 2015 l'aliquota prevista dall'articolo 6, comma 7, è fissata nella misura dello 0,895 per cento, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 6, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione dell'aliquota.”;
- 6. “Per il solo periodo d'imposta 2016 la deduzione d'imponibile di cui all'articolo 5, comma 6, lettera d), è stabilita in 1.500 euro.”;
- 6 bis. “Per i periodi d'imposta 2016 e 2017, per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze si applicano i commi 4, 5 e 6, comprese le facoltà ivi riconosciute ai comuni, tranne:
 - a) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;
 - b) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento.”.

- le aliquote base agevolate previste per le tipologie di attività produttive sopra indicate sono state oggetto di accordo tra la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali in sede di protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Relatore.

Ricordato che:

- l'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, modificato dal comma 8 dell'art.27, della Legge 28 dicembre 2001 n.448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei nuovi tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali.
- l'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*
- l'art.9 bis, comma 1, della L.P. 15/11/1993 n.36 che recita *"Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:*
 - a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia.*
 - b) ad aspetti conseguenti l'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa"*.
- con l'integrazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016, sottoscritto in data 27 novembre 2015, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, ai sensi dell'art. 11 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, hanno concordato sulla necessità di prorogare per l'anno 2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 29 febbraio 2016.

Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., al fine di poter procedere con la successiva approvazione del bilancio di previsione 2016 e consentire in tal modo la completa ripresa dell'attività in programmazione.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento di contabilità.

Visto il Regolamento per l'Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 29 maggio 2014.

Visti i pareri favorevoli preventivamente espressi sulla proposta di deliberazione:

- * da parte del Responsabile del Servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile e della copertura finanziaria;
- * da parte del Responsabile del Servizio della Gestione associata delle Entrate sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice per l'anno di imposta 2016:

a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze:	0,00%
b) per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze:	0,35%
c) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze:	0,895%
d) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10, C1, C3 e D2:	0,55%
e) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9:	0,79%
f) per i fabbricati strumentali all'attività agricola:	0,1%
g) per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati:	0,895%
h) per le aree fabbricabili:	0,895%
i) per i fabbricati destinati a scuola paritaria:	0,2%

2. di determinare nell'importo di euro 300,39 la detrazione per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale

da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.

3. di determinare in euro 1.500,00 l'importo della deduzione sull'imponibile dei fabbricati strumentali all'attività agricola.
4. di dare atto che le aliquote, le deduzioni e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016.
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge e al Regolamento per la disciplina dell'IM.I.S. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 12.03.2015.
6. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici competenti per i conseguenti provvedimenti di competenza.
7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in ottemperanza all'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs.446/1997 e dell'art.13, commi 13-*bis* e 15 del D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze, richiamato in detta norma.
8. di demandare all'Ufficio Segreteria gli adempimenti previsti ai sopra indicati punti 6 e 7.
9. di dichiarare, a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.L.L.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., per le motivazioni in premessa espresse.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Buffa Angelo

IL SEGRETARIO

Bonella Giampaolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **07/03/2016** al **17/03/2016** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonella Giampaolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1.** Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;
- 2.** Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
- 3.** Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.